



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Criteri di valutazione nella compilazione dei rapporti informativi vice sovrintendenti

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 15 Maggio al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli

siamo a dover stigmatizzare un incomprensibile atteggiamento tenuto da alcuni rappresentanti periferici dell'Amministrazione, i quali sembrano essere assai più attenti alla mortificazione delle aspettative del personale che alle indicazioni impartite dai sovraordinati organi ministeriali.

Facciamo riferimento nello specifico all'attribuzione dei punteggi nei rapporti informativi dei colleghi che, essendo risultati vincitori del rispettivo recente concorso, sono stati inquadrati nella nuova qualifica di Vice Sovrintendente.

Secondo quanto ci è stato segnalato alcuni vertici delle articolazioni territoriali stanno adottando criteri di valutazione in oggettivo stridente contrasto con le puntuali specifiche direttive impartite da ultimo con la circolare ministeriale n. 333-A/9806.D.2/5387 del 6.7.1989, nella quale, per quanto qui più interessa, era stato chiarito che "un automatico declassamento del punteggio, conseguente al mero cambiamento di ruolo, non può essere ritenuto legittimo e rispondente ai criteri di logica e razionalità". Forse conoscendo la mentalità tetragona di taluni propri dirigenti, i quali, come noto, faticano a recepire indicazioni ermeneutiche ispirate al rispetto della dignità del personale, il compilatore di quella circolare, con la delicatezza imposta dall'esigenza di non urtare gli animi particolarmente suscettibili dei destinatari delle emanande disposizioni, ha ribadito che "al dipendente transitato in un nuovo ruolo non potrà essere attribuito, esclusivamente a causa della sopravvenuta modificazione della qualifica posseduta, un punteggio nelle voci sopra citate peggiorativo rispetto a quello risultante dal precedente rapporto informativo".

Evidentemente le apprezzabili premure di cui si è dianzi dato conto ancora non bastano, se è vero, come a noi risulta, che in spregio alle precise indicazioni surrichiamate in molte realtà territoriali i responsabili della compilazione dei rapporti informativi continuano ad interpretare il rapporto con il personale che amministrano secondo uno

FLASH nr. 21 - 2017

- Criteri di valutazione nella compilazione dei rapporti informativi vice sovrintendenti
- Come identificare il mobbing lavoro
- Non computabilità del reddito da casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità
- Impiego personale che espleta attività tecnico scientifica presso i gabinetti polizia scientifica
- Effetti della sospensione della patente militare sulla patente civile



schema sostanzialmente autoritativo anziché autorevole. Come infatti ci è stato segnalato da più Segreterie provinciali a molti dei nuovi colleghi transitati nel ruolo dei Sovrintendenti sono stati attribuiti punteggi addirittura inferiori a quelli relativi alla pregressa qualifica del ruolo degli Agenti e Assistenti. E tutto ciò, si badi, senza che tali sostanziali diminuzioni siano state fondate su argomentate ragioni soggettive (sanzioni disciplinari, condanne penali, ecc.), che potrebbero anche spiegare una valutazione inferiore.

Una situazione che desta sconcerto e che rischia di mortificare migliaia di colleghi, i quali rischiano di essere penalizzati nel caso in cui, grazie alle nuove prospettive di carriera rese possibili dalla novella del Riordino delle Carriere, dovessero partecipare ad ulteriori procedure concorsuali che prevedono criteri selettivi basati sui titoli di servizio e quindi, in buona parte, sui giudizi e sui punteggi dei rapporti informativi.

Riteniamo quindi indispensabile un Suo immediato intervento che possa per un verso rimuovere queste incomprensibili gratuite afflizioni del personale, e per l'altro, che a ben vedere è un profilo ancor più preoccupante, ripristinare il rispetto di puntuali ed inequivocabili direttive deliberatamente disattese e violate.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che sta profondendo per rinvigorire il senso di appartenenza e della motivazione di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, restiamo in attesa di un cortese riscontro a quanto rappresentato cogliendo l'occasione per inviare cordiali saluti.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
 PER IL TUO **PRESTITO**



IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHIESTO SUPERIORE A 25.000 €

5,55% TAEG MAX*

Numero Verde **800 754445**

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., BNL Banca S.p.A., ConSol S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Come identificare il mobbing lavoro



Non ogni comportamento di un capo o collega può qualificarsi come mobbing.

La Corte di cassazione, con la sentenza del 27 gennaio 2017 n. 2142, identifica, in modo dettagliato, gli elementi costitutivi del mobbing.

Il caso pratico è quello di un impiegato comunale, che aveva subito una situazione di protratta inattività oltre a una serie di situazioni mortificanti, quali l'essere lasciato senza scrivania e senza sedia, l'essere stato allontanato dai colleghi, con conseguente insorgenza di una sindrome reattiva di grado medio, fonte di danno biologico.

Secondo la Cassazione gli elementi costitutivi del mobbing, nel caso di specie, ci sono tutti e sono:

- comportamenti ostili in serie: si è ritenuto che le forme che il mobbing può assumere sul posto di lavoro vanno dall'emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla persecuzione sistematica, dalla dequalificazione professionale alle ritorsioni sulle possibilità di carriera (Cassazione, sezione lavoro, 23 gennaio 2015 n. 1262);
- la ripetitività delle vessazioni per un congruo periodo di tempo: è stato ritenuto congruo un periodo paria circa sei mesi (Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, 18 gennaio 2008);
- l'evento lesivo della salute e della dignità del dipendente: il mobbing può causare malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento (Tribunale di Milano, sezione lavoro, 3 luglio 2007);
- il nesso causale tra le condotte e il pregiudizio subito dalla vittima: si è escluso il mobbing, in mancanza della prova di un nesso causale fra la patologia psichica del lavoratore il disagio derivante dall'ambiente lavorativo (Cassazione, sezione lavoro, 24 novembre 2016 n. 24029);
- l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi: il mobbing esiste nel caso di condotte poste in essere «con dolo specifico, ovvero con la volontà di nuocere, infastidire, o svilire un compagno di lavoro, ai fini del suo allontanamento dall'impresa» (Corte d'appello dell'Aquila, sezione lavoro, 16 gennaio 2013 n. 1398).

La necessaria compresenza di tutti questi elementi non rende facile per la vittima dimostrare la sussistenza del mobbing. Per non rischiare di lasciare il lavoratore sprovvisto di tutela, questa rigidità è stata attenuata da quell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il cosiddetto straining sul posto di lavoro, ossia una forma più attenuata di mobbing, che non richiede la sistematicità e frequenza delle condotte vessatorie (Cassazione, sezione lavoro, 19 febbraio 2016 n. 3291).

I parametri di riconoscimento dello straining sono:

l'ambiente di lavoro; i comportamenti posti in essere (attacchi alla comunicazione, misure disciplinari ingiustificate, eccetera); la frequenza di comportamenti ostili; la posizione di inferiorità di chi li subisce. Per esempio, la giurisprudenza ha accertato lo «straining» (e non il mobbing), con conseguente riconoscimento del danno alla salute, nel caso di una dipendente, in relazione alla quale era stata provata la commissione di alcuni dispetti e insulti da parte dei colleghi, nonché del demansionamento mediante relegazione in un reparto minore, ma non l'intento persecutorio del datore di lavoro (Tribunale di Aosta, sezione lavoro, 1° ottobre 2014 n. 121).

La Suprema Corte, con la sentenza del 28 agosto 2013 n. 19814, ha ribadito che non è dovuto il risarcimento per mobbing al lavoratore che percepisce come ostile ogni

avvenimento che crea tensione nei rapporti di lavoro a causa del suo stesso atteggiamento, ovvero se la sua personalità condiziona la percezione delle vicende lavorative. La Cassazione ha così respinto il ricorso di una dipendente contro la Corte d'appello di Roma che, a sua volta, aveva rigettato la domanda di accertamento di mobbing. Pertanto, nel giudizio sulla configurabilità del mobbing, deve essere valutata attentamente la personalità del soggetto che si ritiene mobbizzato per verificare se la stessa possa aver condizionato la percezione delle vicende lavorative.

La giurisprudenza definisce il mobbing come una pluralità di condotte attive e/o omissive, illecite e non, ma comunque di maltrattamento (nel senso di trattare qualcuno in malo modo umiliandolo, facendolo soffrire o ledendone gli interessi), poste in essere nell'arco di un apprezzabile lasso di tempo (la necessità della cui durata sarà indirettamente proporzionale alla gravità e alla frequenza delle offese) da una o più persone nel contesto lavorativo (colleghi di lavoro, superiori gerarchici, datore di lavoro stesso), unificate da un medesimo disegno o scopo, consistente nell'ostacolare o addirittura nell'elidere le potenzialità di realizzazione della vittima nell'ambiente lavorativo (Tribunale Roma, sezione lavoro, sentenza 12 febbraio 2014, n. 1680).

Rassegna giurisdizionale

Affinché il demansionamento possa astrattamente assumere valore nella configurazione del mobbing, la giurisprudenza attribuisce significativo valore alla durata del demansionamento e richiede un ampio dislivello tra le mansioni precedentemente svolte e quelle successivamente assegnate (Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza 14 luglio 2014 n. 1628)

Rilevante è l'attacco ai contatti umani, attraverso limitazioni alla possibilità di esprimersi, continue interruzioni del discorso, critiche e rimproveri costanti, unitamente ad altri elementi, integrano la fattispecie del mobbing (Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2011)

È immune da censure la decisione del giudice del merito che abbia ritenuto raggiunta la prova del mobbing in danno del dipendente sottoposto prima a una serie di procedimenti disciplinari concentrati in brevissimi periodi e relativi anche a fatti accaduti in vari periodi precedenti, avendolo ritenuto responsabile di un'azione giudiziaria promossa da un parente che aveva fatto assumere dall'azienda, e poi a una serie di contestazioni effettuate pochi giorni dopo la sua iscrizione al sindacato, quando nel corso del giudizio l'azienda non aveva dato prova delle condotte contestate pur non essendosi il lavoratore giustificato nei procedimenti disciplinari (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 giugno 2013 n. 14017)

È caratteristica propria del mobbing la sussistenza di un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato mediante reiterati e molteplici comportamenti vessatori, o, comunque, lesivi dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore, protratti per un periodo di tempo apprezzabile e finalizzati alla sua emarginazione, ovvero all'espulsione dal contesto lavorativo. (Tribunale di Mantova, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2016, n. 65)

Una serie di comportamenti consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale ed altri episodi, può costituire mobbing ed esporre il datore di lavoro all'azione risarcitoria del lavoratore ove si tratti di fatti rientranti in un medesimo disegno persecutorio del datore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 marzo 2006, n. 4774).

Non computabilità del reddito da casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità

Con la circolare n. 74 del 21 aprile 2017, l'INPS ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2017, l'esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità

L'art. 14 septies, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, stabilisce che i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell'IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti.

A tale riguardo l'Istituto, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, aveva finora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione (messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005). Infatti il reddito suddetto è assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%.

Negli ultimi anni, tuttavia, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale opposto.

Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.

Sostanzialmente, a partire dal 2012, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).

In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Per quest'ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

Stante l'applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all'articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)

Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione sarà da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d'invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Qualora, pertanto, per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, è previsto l'annullamento in autotutela degli stessi.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Impiego personale che espleta attività tecnico scientifica presso i gabinetti polizia scientifica

Con nota nr. 555/RS/01/70/1/001538 del 4 aprile 2017 l'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Segreteria Nazionale in data 16 febbraio 2017. Se ne riporta di seguito il testo:

Si fa riferimento alla nota n. 7.4.7/fc/110/2017 del 16 febbraio scorso, concernente l'oggetto. Al riguardo, la Direzione Centrale Anticrimine, interessata in merito alla problematica, ha rappresentato che l'impiego di personale che espleta attività tecnico-scientifica presso i Gabinetti di Polizia Scientifica è disciplinato dal Regolamento di Servizio, nonché dalla circolare del 7 marzo 2003, a firma del Signor Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica-Sicurezza- indirizzata ai Sigg. Questori.

Detta circolare, infatti, sottolinea l'importanza del supporto tecnico scientifico nelle molteplici attività correlate alla prevenzione e repressione dei reati per il contrasto del crimine.

Le diversificate attività istituzionali di investigazione tecnica, d'iniziativa o a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, conferiscono valenza, a volte determinante, per l'accertamento delle responsabilità penali.

In tale contesto, da tempo, si è reso necessario implementare gli organici del personale di Polizia Scientifica ed uniformare le metodologie di intervento e di analisi, con la utilizzazione di attrezzature che richiedono specifiche cognizioni tecniche ed esperienza operativa.

Pertanto, nel conferire la massima attenzione alla gestione del personale che espleta funzioni di ricerca, conservazione ed analisi delle tracce rilevanti ai fini della sicurezza, sono state impartite direttive affinché il predetto personale specializzato venga impiegato, in via esclusiva, in interventi connessi alle peculiari funzioni tecnico scientifiche ad esso assegnate.

Offerta riservata agli iscritti SIULP



Titolo	Prezzo	Prezzo Originale	Spedizione
2016 I codici vigenti	euro 15,00	anziché euro 49,00	spedizione gratuita
2017 I codici vigenti	euro 21,00	anziché euro 35,00	spedizione gratuita
CONCORSO PER ALLIEVI AGENTI DELLE FORZE DI POLIZIA	euro 15,00	anziché euro 25,00	spedizione gratuita

per prenotazioni contattare la Segreteria provinciale Siulp

Effetti della sospensione della patente militare sulla patente civile



Il Consiglio di Stato – Sezione I – con il Parere n. 00654/2017 del 15 marzo 2017 nr. Affare consultivo 01577/2017 reso in Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2017, nel rispondere ad un quesito formulato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – ha fornito alcune precisazioni in materia di estensione dei provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida "ordinaria"

ai soggetti che siano anche titolari di patenti di guida "speciali", ossia rilasciate agli appartenenti alle Forze armate e di polizia indicate dall'art. 138 del Codice della strada. Il Consiglio di Stato ha in particolare osservato che:

"fermo restando che il titolare della patente, sia essa militare o civile, è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada nell'interesse superiore alla sicurezza della circolazione, il quadro normativo ... depone per la separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o patente a questa assimilata, e la patente civile. Le norme ... depongono per l'assenza di ogni forma di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con l'autovettura di servizio";

"l'articolo 138, comma 12, C.d.S. – nello stabilire che "la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza" qualora il militare guidi un veicolo immatricolato con targa civile – manifesta chiaramente l'intenzione di tenere separati i due titoli abilitativi e i relativi procedimenti che portano eventualmente alla sospensione";

"la "separazione" tra patente militare e patente civile emerge da tutta la disciplina stabilita dall'articolo 138 C.d.S. che, ad esempio, stabilisce che "le forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio ...a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate";

"tale separazione risponde alla necessità che le amministrazioni militari, e quelle a queste equiparate, valutino autonomamente le condizioni per il rilascio del titolo abilitativo, o per la sospensione, senza alcuna interferenza con l'autorità amministrativa preposta al rilascio, revoca o sospensione della patente civile essendo diverse le ragioni della circolazione "per motivi di servizio" rispetto a quelle legate alle "sole" esigenze connesse alla libertà di movimento";

"può condividersi, inoltre, l'affermazione della giurisprudenza ... che richiede un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo con il quale il reato è stato commesso e l'autorizzazione che abilita alla guida di quel veicolo";

"deve giungersi a diversa conclusione nel caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice".

Precisa il Consiglio di Stato che "La Corte di Cassazione penale, con sentenza 21 gennaio 2013 n. 3119 ha stabilito: «può in conclusione affermarsi, nell'ottica di un'interpretazione sistematica e della ratio che sottende la normativa di cui al D.M. 11 agosto 2004, n. 246, che, in linea di principio, in caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di

guida, disposte dal giudice penale à sensi dell'art. 222 C.d.S., commi 1 e 2, nelle fattispecie più gravi in cui, alle violazioni delle disposizioni del codice della strada, "derivino danni alle persone", queste colpiscono patente ordinaria e patente di servizio. Mentre in casi diversi (e meno gravi) di violazioni del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio vige il diverso regime della non estensione delle suddette sanzioni amministrative accessorie alla patente ordinaria, pur restandone ferma l'applicabilità alla patente di servizio, pure insuscettibile dell'applicazione del disposto dell'art. 126 bis C.d.S., egualmente inestensibile alla patente ordinaria in caso di decurtazioni dei punti per effetto di violazioni della norma commesse da titolare della patente di servizio»".

Servizio assistenza fiscale Siulp - OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli

applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - vecchiaia - privilegiata - a seguito dispensa per fisica inabilità.

Il servizio è gratuito di chiediamo solo di sostenere la Fondazione con il 5Xmille

**SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"
DONANDO IL TUO**

5 X mille



codice fiscale

97864930587



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 0751751923 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2011 e n. 100/2013 del R.D. 10/1/2013, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale veste sono, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.